

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 2002.**

Alemanno, Aprea, Baccini, Berlusconi, Biondi, Bono, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Pisanu, Prestigiaco, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte e Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Armosino, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bianchi Giovanni, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, De Ghislanzoni Cardoli, Deodato, De Simone Alberta, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CATANOSO e FATUZZO: « Disposizioni in materia di utilizzo delle generalità » (3019);

BOATO e RUGGERI: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di "affettività in carcere" » (3020);

GIULIETTI e SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di segreto professionale per i giornalisti » (3021).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2640, d'iniziativa dei deputati DANIELE GALLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Norme per il contrasto della corruzione politico-amministrativa — Legge sui doni ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ZANELLA ed altri: « Istituzione della Giornata in ricordo delle vittime delle stragi terroristiche » (2192) *Parere delle Commissioni V e VII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VITALI ed altri: « Modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione concernente la magistratura » (2568) *Parere della II Commissione;*

GARAGNANI: « Istituzione di una commissione di studio sulla violenza politica negli anni 1944-1948 » (2688) *Parere delle Commissioni II, V e VII.*

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA: « Delega al Governo per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria » (2867) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

VI Commissione (Finanze):

PATRIA ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento fiscale della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (1600) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIII e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

CENNAMO ed altri: « Istituzione del Consorzio "La città vesuviana" » (2500) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SELVA ed altri: « Disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato o da un'istituzione culturale stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico » (2811) *Parere delle Commissioni I, II e III;*

« Modifiche ed integrazioni alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di titoli

accademici rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale » (2899) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

XI Commissione (Lavoro):

CAPITELLI ed altri: « Disposizioni relative al reclutamento del personale della scuola » (2825) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Annuncio della presentazione di un Documento da parte della VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il presidente della VIII Commissione permanente (Ambiente), ha presentato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento, il documento approvato, nella seduta del 10 luglio 2002, a conclusione dell'indagine conoscitiva, deliberata dalla medesima Commissione nella seduta del 17 luglio 2001, sulle « Strategie nazionali per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal protocollo di Kyoto del 1997, in materia di controllo del livello di emissioni di gas serra » (doc. XVII, n. 4).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delegato per Roma capitale e Giubileo 2000, con lettera in data 5 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, la relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, aggiornata al 31 dicembre 2000 (doc. LXXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 9 luglio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea RUGGERI n. 9/1533-B/10, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernente il miglioramento della sicurezza negli istituti e nelle aziende ospedaliere.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 10 luglio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alle interpellanze GAMBALE ed altri n. 2/00332 e VOLONTÈ ed altri n. 2/00345, nella seduta dell'Assemblea del 31 maggio 2002, concernenti la formazione del personale docente di sostegno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative negli stati di previsione della spesa interessati da processi di ristrutturazione, che sono tutte tra-

smesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreti nn. 48983 e 62487 — *alla IV Commissione (Difesa)*;

decreto n. 27592 — *alla VII Commissione (Cultura)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 24680;

n. 18446 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 58500 — *alla II Commissione (Giustizia)*;

n. 50182 — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

n. 46019 — *alla IV Commissione (Difesa)*;

nn. 57398 e 67219 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

nn. 51685 e 64959 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

n. 45797 — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

nn. 50309 e 64127 — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

nn. 58492 e 67230 — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

n. 68112 — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

nn. 29368, 32241 e 38796 — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2

dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 58529 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti del 4 luglio 2002 del ministro della difesa - *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto del 3 maggio 2002 del ministro per i beni e le attività culturali - *alla VII Commissione (Cultura)*;

un decreto del 25 giugno 2002 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 giugno 2002, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni

competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Posizione comune (CE) n. 34/2002, del 18 marzo 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (GUCE C 145 E) - *alla VI Commissione (Finanze)*;

Posizione comune (CE) n. 35/2002, del 25 marzo 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GUCE C 145 E) - *alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 36/2002, del 25 marzo 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GUCE C 145 E) - *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 37/2002, del 15 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile

diesel (GUCE C 145 E) — *alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*;

Posizione comune (CE) n 38/2002, del 15 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (GUCE C 145 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

Posizione comune (CE) n. 39/2002, del 15 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GUCE C 145 E) — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

(COM(2002)6) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro attrezzature intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (GUCE C 151 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)85) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GUCE C 151 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002)92) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (GUCE C 151 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)17) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GUCE C 151 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2002)107) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna (GUCE C 151 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)108) Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GUCE C 151 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)117) — Proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete AlQaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GUCE C 151 E) — *alle Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri)*;

(COM(2002)109) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi) nei paesi in via di sviluppo (GUCE C 151 E) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

(COM(2002)120) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo (GUCE C 151 E) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

(COM(2002)110) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto

aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUCE C 151 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)131) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3050/95 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei (GUCE C 151 E) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

(COM(2002)134) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti trans-europee (GUCE C 151 E) — *alle Commissioni IX (Trasporti) e X (Attività produttive)*;

(COM(2002)98) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GUCE C 151 E) — *alle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali)*;

(COM(2002)140) — Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca (GUCE C 151 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)130) — Proposta di direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (GUCE C 151 E) — *alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)*;

(COM(2002)150) — Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di perossidosolfati originati della Repubblica popolare cinese (GUCE C 151 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 13 e del 20 giugno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 27 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *n*), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della citata legge n. 675 del 1996, riferita all'anno 2001 (doc. CXXXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 2 luglio 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina della dottoressa Amalia GHISANI a commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Tale comunicazione è trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 maggio 2002, a pagina 3, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole: « 7 maggio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 1999 ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1463 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2002, N. 105, RECANTE ULTERIORE PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI TRASPORTO AEREO E DI GESTIONE AEROPORTUALE (APPROVATO DAL SENATO) (2954)

(A.C. 2954 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Proroga e modalità di applicazione della copertura assicurativa statale).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002.

2. Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies,

del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.

ARTICOLO 2.

(Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo della Commissione europea).

1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione europea dovesse formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità, conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2954 - Sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Proroga e modalità di applicazione della copertura assicurativa statale).

Al comma 1, sostituire la parola: prorogato con la seguente: differito.

Conseguentemente al titolo sostituire la parola: proroga con la seguente: differimento.

1. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

1. 1. Duca, Raffaldini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 ottobre 1999, n. 18.

2. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento

di quaranta miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di cinquanta milioni di euro.

1. 04. Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* - 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 02. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* - 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (Interventi sulla sicurezza aeroportuale). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 03. Tidei.

ART. 2.

(Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo della Commissione europea).

Al comma 1, sostituire le parole: la Commissione europea dovesse con le seguenti: gli organi comunitari dovessero.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: della Commissione europea con la seguente: comunitari.

2. 1. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: , alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità,

2. 2. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2954 — Sezione 3)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 ottobre 1999, n. 18.

2. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di quaranta miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di cinquanta milioni di euro.

1. 04. Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo)*. — 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 02. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo)*. — 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del de-

creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — *(Interventi sulla sicurezza aeroportuale)*. — 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 03. Tidei.

(A.C. 2954 - Sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2954 - Sezione 5)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.04 Alfonso Gianni e 1.02, 1.01 e 1.03 Tidei, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2954 - Sezione 6)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

la crisi nel settore del trasporto aereo ha avuto pesanti ripercussioni nell'ambito dell'occupazione;

il personale viaggiante e a terra del settore è escluso dalle misure di sostegno dell'occupazione previste dalla legge n. 223 del 1991;

impegna il Governo

ad estendere la cassa integrazione e i benefici previsti dalla legge n. 223 del

1991 anche ai lavoratori del trasporto aereo e delle società di gestione.

9/2954/1 « Duca, Tidei, Raffaldini, Mazzarello, Albonetti, Adduce, Pannattoni, Rognoni, Susini, De Luca ».

La Camera,

premessi che:

le vicende dell'11 settembre e il grave incidente all'aeroporto di Milano-Linate dell'8 ottobre 2001 (il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana con 118 vittime) ripropongono con forza il problema della sicurezza nel trasporto aereo come obiettivo prioritario da perseguire;

impegna il Governo

nella prossima finanziaria 2003 a reperire risorse utili per la realizzazione di interventi diretti a garantire un migliore livello di sicurezza negli aeroporti e nel trasporto aereo.

9/2954/2 « Raffaldini, Tidei, Duca, Mazzarello, Albonetti, Adduce, Pannattoni, Rognoni, Susini, De Luca ».

La Camera,

premessi che:

la crisi del settore aeroportuale ha inferto colpi durissimi all'occupazione sia delle società aeree che delle società che gestiscono l'indotto. A Roma, la Società Ligabue Gate Gourmet, ha licenziato i 391 dipendenti addetti al rifornimento delle provviste di bordo (*catering*) alle compagnie aeree clienti, in esercizio nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e alle pulizie;

conseguentemente l'Ente nazionale per l'Aviazione civile - circoscrizione aeroportuale di Fiumicino - ha emesso l'ordinanza n. 21/2001, in data 1° dicembre 2001, con la quale si ordina alla Società

Ligabue Gate Gourmet di riconsegnare alla Società Aeroporti di Roma (ADR) lo stabilimento e relative pertinenze;

l'ingiunzione eseguita ha riversato i suoi effetti negativi sui lavoratori che si sono ritrovati senza lavoro e senza retribuzioni; e l'intera questione è rimasta tuttora irrisolta;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a garantire la continuità alla produzione e la tutela dell'occupazione dei lavoratori in questione.

9/2954/**3** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « Tidei, Duca, Raffaldini, Mazzarello, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Susini, De Luca ».

La Camera,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alla copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale;

impegna il Governo:

a intervenire nella vertenza in corso relativa ai lavoratori dell'impresa di *catering* aeroportuale ex Ligabue operante presso lo scalo di Fiumicino, al fine di assicurare l'occupazione di tutti i dipendenti della ex Ligabue.

9/2954/**4** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « Alfonso Gianni ».